



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 021 del 26/09/2020 Sessione stra-ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: TARI 2020: CONFERMA TARIFFE 2019 EX ART. 107 C. 5 D.L. 18/2020; POSTICIPAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE TARI PER L'ANNO 2020; VARIAZIONE DELLA CATEGORIA TARIFFARIA TARI PER GLI STUDI PROFESSIONALI; CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ED INDIVIDUAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **09.30**, nella Sala Consiliare c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Festari Elena, il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	FESTARI Elena	SI	
2	VAILATI CANTA Diego	SI	
3	LOCATELLI Liana	SI	
4	SANGIOVANNI Elia	SI	
5	CRAVERO Paola	SI	
6	GARIBOLDI Giorgio	SI	
7	DE MICHELI Eugenio	SI	
8	LUNGHY Ivo	SI	
9	URZI' Salvatore	NO	SI
10	BRUSAFERRI Alessandro	SI	
11	GUARDAVILLA Piero Antonio	NO	SI

PRESENTI: **09**

ASSENTI: **02**

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Gorini dr.ssa Luisa

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TARI 2020: CONFERMA TARIFFE 2019 EX ART. 107 C. 5 D.L. 18/2020; POSTICIPAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE TARI PER L'ANNO 2020; VARIAZIONE DELLA CATEGORIA TARIFFARIA TARI PER GLI STUDI PROFESSIONALI; CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ED INDIVIDUAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

(Delibera C.C. n° 021 – 26 Settembre 2020)

Relaziona il SINDACO, il quale illustra i documenti in approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di MADIGNANO:

- ha approvato con deliberazione **C.C. n° 06** del 11/04/2020, l'aggiornamento del **Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022**;
- ha approvato con deliberazione **C.C. n° 07** del 11/04/2020, il **BILANCIO di Previsione esercizi 2020/2022**;

VISTA la deliberazione **C.C. n° 09** in data 29/04/2014, con la quale è stato approvato il **"Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"**, che nel testo composto di n° 4 Capitoli (*Disciplina Generale – Regolamento Componente IMU – Regolamento Componente TASI, Regolamento Componente TARI*);

RICHIAMATA la propria Delibera **C.C. n°03** del 26/02/2019, con la quale era stato **approvato il Piano Finanziario** della componente **TARI** (Tributo servizio gestione rifiuti) **anno 2019** ed approvate le **Tariffe** componente **TARI anno 2019** (Tributo servizio gestione rifiuti);

VISTO l'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 nel quale si stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti Locali, è riferito alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Legge n° 18/2020 con il quale è stato differito al 31.07.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 (termine poi ulteriormente differito al 30 settembre 2020 dall'art. 106 del D.L. 19/05/2020 n° 34 convertito della Legge 17/07/2020 n° 77);

VISTI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge n.13/2020;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente «Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, contenente nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, i servizi di ristorazione e i servizi alla persona, fatte salve le eccezioni previste dello stesso decreto, dal 12.3.2020 e fino al 25.3.2020;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che ha disposto ulteriori sospensioni di attività industriali e commerciali e prorogato le precedenti fino al 3 aprile;
- il Testo unico coordinato Covid-19 del 24 marzo 2020: Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile;
- il D.P.C.M. 1° aprile 2020 che proroga gli effetti dei provvedimenti precedenti fino al 13 aprile;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che proroga tutte le restrizioni dei precedenti DPCM fino al 3 maggio 2020;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, art. 1) lett. aa) che consente la riapertura delle attività commerciali e produttive in tutto il territorio nazionale, e fino al 17 maggio, la sola ristorazione con asporto fermo restando il divieto di consumo dei prodotti nei locali dell'attività e di sosta nelle immediate vicinanze degli stessi;
- il D.L. 33 del 16/05/2020 ed il relativo DPCM attuativo del 17/05/2020 nei quali sono contenute le disposizioni per le riaperture di tutte le attività commerciali al dettaglio, i bar, i ristoranti e i servizi alla persona a partire dal 18 Maggio 2020;

VISTE altresì le ordinanze di Regione Lombardia n. 514 del 21.3.2020, n. 521 del 04/04/2020, 522 del 6/4/2020, n. 528 del 11/04/2020, n. 532 del 24/04/2020, n. 537 e 538 del 30/04/2020, n. 539 del 03/05/2020, n. 541 del 07/05/2020, n. n. 546 del 13/05/2020, n. 547 del 17/05/2020, n. 555 del 29/05/2020, n. 563 del 05/06/2020, n. 566 del 12/06/2020, n. 569 del 19/06/2020 e 573 del 29/06/2020 nelle quali sono state previste ulteriori prescrizioni e limitazioni per lo svolgimento delle attività commerciali, produttive e di servizi alla persona nonché per la progressiva ripresa delle attività;

VISTA la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni alle utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e alle utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

RICHIAMATI:

- il comma 660 dell'art. 1 legge 147/2013 secondo il quale "il comune **può** deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso".
- l'art. 109 del d.l. 18/2020 secondo il quale "In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso;
- la nota IFEL del 24/04/2020 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla facoltà per il comune di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza COVID-19, con facoltà di far confluire la determinazione delle suddette agevolazioni nella delibera di approvazione delle tariffe TARI, e che tali riduzioni possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni;
- l'art. 112 del D.L. 34 del 19/05/2020 con il quale è stato istituito il fondo in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa da destinare a interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19;

RITENUTO di introdurre, per il solo anno 2020, in deroga ai limiti di cui al comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013, specifica riduzione della tassa rifiuti per le Utenze **non domestiche**, in

considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica, ed in particolare:

- riduzione del **20%** della TARI per l'intero anno 2020 (Parte fissa e Parte Variabile) a tutte le attività economiche (commerciali, artigianali, produttive e professionali) presenti sul territorio, in considerazione della ridotta attività sia nella fase dell'emergenza che nelle fasi post-emergenza;
- riduzione **aggiuntiva** alle attività che in base alle disposizioni governative e regionali per il contenimento dell'epidemia di Covid19 sono state temporaneamente sospese, rapportando la stessa ai periodi di vigenza dell'obbligo di chiusura, come segue:
 - obbligo di chiusura dal 12/03/2020 al 14/06/2020: **27%**
 - obbligo di chiusura dal 12/03/2020 al 17/05/2020: **16%**
 - obbligo di chiusura dal 23/03/2020 al 17/05/2020: **15%**
 - obbligo di chiusura dal 12/03/2020 al 03/05/2020: **12%**
 - obbligo di chiusura dal 23/03/2020 al 03/05/2020: **10%**
 - obbligo di chiusura dal 12/03/2020 al 13/04/2020: **9%**

con assorbimento delle riduzioni previste ex lege secondo i codici ATECO;

RITENUTO di introdurre, per il solo anno 2020, per le **utenze domestiche** disagiate, in un'ottica di sostenibilità sociale, tenuto conto delle criticità derivate dall'emergenza in atto, uno specifico contributo, su istanza, pari al **30%** dell'importo TARI 2020, presentato dall'intestatario dell'avviso di pagamento TARI; l'erogazione del contributo è rivolto a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'allegato A, tramite apposita domanda (allegato B) da presentare entro il **30 Novembre 2020**;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla copertura di tali contributi tramite risorse del Bilancio, come previsto dal comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013, e nello specifico mediante utilizzo del fondo assegnato ai comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dichiarate "Zona Rossa", attraverso il fondo vincolato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all'emergenza sanitaria Covid-19;

DATO ATTO che il minor gettito derivante dall'applicazione delle suddette riduzioni, stimato in massimi **€ 50.000,00**, troverà copertura nel fondo di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

- a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...;
- b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";
- c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 " Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"
- d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare:
 - **comma 2:** "per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge"

- **comma 4:** “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”
 - **comma 5:** “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
- e) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

RILEVATO che:

- ai sensi dell’art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31.7.2020, allineato al termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, c. 2 del citato D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020;
- resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

RICORDATO l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 238 del 23/06/2020 “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha modificato alcuni aspetti del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sul lavoro di predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi, e ha determinato nuove criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo;

DATO ATTO che:

- l’evoluzione normativa intervenuta e tuttora in atto, emerge un quadro assai complesso per la gestione della TARI, a causa del quale si sta verificando un ritardo da parte del gestore del servizio di raccolta rifiuti nella predisposizione del PEF per l’anno 2020, e conseguentemente l’impossibilità, allo stato attuale, di procedere alla determinazione delle nuove tariffe TARI per l’anno 2020;
- l’attuale situazione sanitaria ed economica rende opportuno agevolare il pagamento della TARI 2020 per le utenze TARI domestiche e non domestiche posticipando le scadenze solitamente previste;

RITENUTO di:

- ricorrere a quanto reso possibile in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, procedendo all’approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2020, adottando le stesse approvate per l’anno 2019 dando atto che entro il 31 dicembre 2020 si dovrà procedere alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Se tale Piano economico risultasse superiore a quanto introitato per l’anno 2020, per non gravare ulteriormente sui cittadini, la minor entrata verrà coperta utilizzando l’avanzo vincolato di bilancio derivante dai rimborsi ricevuti dalla gestione TARI degli anni precedenti; nel caso in cui l’avanzo vincolato non fosse sufficiente, la spesa verrà ripartita in tre anni, a decorrere dal 2021;

- posticipare le scadenze per il versamento della TARI 2020 e determinare le rate come segue:

Rata	Scadenza	Importo da versare
1^ rata	30 Ottobre 2020	- 50% di quanto dovuto - applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2019
2^ rata	30 Gennaio 2021	- 50% di quanto dovuto - applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2019
Rata Unica	30 Ottobre 2020	- 100% di quanto dovuto - applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2019

DATO ATTO che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella delle banche e degli istituti di credito, rendendo necessaria la modifica delle categorie di classificazione delle Utenze non domestiche ai fini della TARI;

RITENUTO di equiparare la tassazione TARI degli studi professionali a quella utilizzata per Banche ed istituti di credito, modificando la tabella allegato B) al regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC, componente TARI, comuni fino a 5000 abitanti, come segue:

categoria precedente	Nuova categoria dall'anno 2020
8 – Uffici, agenzie, studi professionali	8 – Uffici, agenzie.
9 – Banche ed istituti di credito	9 – Banche ed istituti di credito, studi professionali

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 del 12/07/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*"

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale – Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267.

Il Sindaco/Presidente procede alle operazioni di voto in forma palese per alzata di mano, con i seguenti risultati:

Presenti n° **09** Consiglieri; Votanti n° **09** Consiglieri; Astenuti: n° **00**;

Voto FAVOREVOLE: n° **08** voti;

Voto CONTRARI: n° **01** (Brusaferrì);

Preso atto di quanto dispone l'art. 16 del "Regolamento Comunale per il Funzionamento degli Organi Collegiali" approvato con delibera C.C. n° 07 del 02 febb. 2010;

DELIBERA

- 1) Di introdurre, per le motivazioni esposte in premessa, per il solo anno 2020, in deroga ai limiti di cui al comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013, una specifica riduzione della tassa rifiuti per le Utenze **non domestiche**, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica, ed in particolare:
 - a) riduzione del 20% della TARI per l'intero anno 2020 (Parte fissa e Parte Variabile) a tutte le attività economiche (commerciali, artigianali, produttive e professionali) presenti sul territorio, in considerazione della ridotta attività sia nella fase dell'emergenza che nelle fasi post-emergenza;
 - b) riduzione **aggiuntiva** alle attività che in base alle disposizioni governative e regionali per il contenimento dell'epidemia di Covid19 sono state temporaneamente sospese, rapportando la stessa ai periodi di vigenza dell'obbligo di chiusura, come segue:
 - obbligo di chiusura dal 12/03/2020 al 14/06/2020: **27%**

- obbligo di chiusura dal 12/03/2020 al 17/05/2020: **16%**
- obbligo di chiusura dal 23/03/2020 al 17/05/2020: **15%**
- obbligo di chiusura dal 12/03/2020 al 03/05/2020: **12%**
- obbligo di chiusura dal 23/03/2020 al 03/05/2020: **10%**
- obbligo di chiusura dal 12/03/2020 al 13/04/2020: **9%**

con assorbimento delle riduzioni previste ex lege secondo i codici ATECO;

- 2) Di introdurre, per il solo anno 2020, per le **utenze domestiche** disagiate, in un'ottica di sostenibilità sociale, tenuto conto delle criticità, derivate dall'emergenza in atto, uno specifico contributo, su istanza, pari al **30%** dell'importo TARI 2020, presentato dall'intestatario dell'avviso di pagamento TARI; l'erogazione del contributo è rivolto a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'allegato A, tramite apposita domanda (allegato B) da presentare entro il **30 Novembre 2020**;
- 3) Di determinare al fine della copertura del contributo erogato per le **utenze domestiche** l'impegno delle risorse messe in campo dai provvedimenti Ministeriali, e nello specifico mediante utilizzo del fondo assegnato ai comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dichiarate "Zona Rossa", attraverso il fondo vincolato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all'emergenza sanitaria Covid-19;
- 4) **Di DARE ATTO** che il minor gettito derivante dall'applicazione delle suddette riduzioni, stimato in massimi **€ 50.000,00**, troverà copertura nel fondo di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;
- 5) Di individuare nel fondo di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020 la fonte di finanziamento per la concessione delle sopraelencate riduzioni TARI;
- 6) di **equiparare** la tassazione TARI **degli studi professionali a quella utilizzata per Banche ed istituti di credito**, modificando la tabella allegato B) al regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC, componente TARI, comuni fino a 5000 abitanti, come segue:

categoria precedente	Nuova categoria dall'anno 2020
8 – Uffici, agenzie, studi professionali	8 – Uffici, agenzie.
9 – Banche ed istituti di credito	9 – Banche ed istituti di credito, studi professionali

- 7) Di approvare in via derogatoria ai sensi del citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, le tariffe della TARI per l'anno 2020, adottando le stesse approvate per l'anno 2019 con deliberazione del **Consiglio Comunale n° 03 del 26/02/2019**, come segue:

Tariffe UTENZE DOMESTICHE		
<i>N° componenti familiari</i>	<i>Quota parte FISSA € / mq</i>	<i>Quota parte VARIABILE €</i>
1	0,69	29,22
2	0,81	52,61
3	0,89	61,38
4	0,95	70,14
5	1,02	84,75
6	1,07	99,37

Le tariffe di cui sopra tengono conto dei coefficienti:

Ka : coefficiente di adattamento per la superficie e numero di componenti nucleo familiare

Kb : coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti nucleo familiare

Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,84	0,6	1
2	Componenti nucleo familiare	0,98	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,08	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,16	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,24	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,4	4,1

Tariffe UTENZE non DOMESTICHE				
Cat.	Descrizione	Quota € / mq		Totale € / mq
		Fissa	Variabile	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,372	0,228	0,60
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,868	0,532	1,40
3	Stabilimenti balneari	0,496	0,304	0,80
4	Esposizioni, autosaloni	0,645	0,405	1,05
5	Alberghi con ristorante	1,6058	0,9842	2,59
6	Alberghi senza ristorante	1,054	0,646	1,70
7	Case di cura e riposo	0,870	0,530	1,40
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,518	0,932	2,45
9	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,838	0,512	1,35
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	1,144	0,706	1,85
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,844	1,106	2,95
12	Attività artigianali, tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,426	0,874	2,30
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,180	0,720	1,90
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,825	0,505	1,33
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,886	0,544	1,43

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,270	3,230	8,50
17	Bar, caffè, pasticcerie	3,782	2,318	6,10
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,542	1,558	4,10
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,5544	1,5656	4,12
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	5,952	3,648	9,60
21	Discoteche, night club	1,4446	0,8854	2,33

Le tariffe di cui sopra tengono conto dei coefficienti minimi di Kc: di potenziale produzione di rifiuti per la parte fissa e di Kd: produzione in K/g per mq anno per l'attribuzione della parte variabile, previsti dalla legge.

Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti					
Cat	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	3,55
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	4,16
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55	0,58	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,61	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,39	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45

- 8) di dare atto che **entro il 31 dicembre 2020 si dovrà procedere alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;**
- 9) di dare atto che se tale Piano Economico finanziario risultasse superiore a quanto introitato per l'anno 2020, per non gravare ulteriormente sui cittadini, verrà utilizzato l'avanzo vincolato di bilancio, derivante dai rimborsi ricevuti dalla gestione TARI degli anni precedenti, per coprire la minor entrata; nel caso in cui l'avanzo vincolato non fosse sufficiente, la spesa verrà ripartita in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 10) di **posticipare le scadenze** per il versamento della TARI 2020 e determinare le rate come segue:

Rata	Scadenza	Importo da versare
1^ rata	30 Ottobre 2020	- 50% di quanto dovuto - applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2019
2^ rata	30 Gennaio 2021	- 50% di quanto dovuto - applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2019
Rata Unica	30 Ottobre 2020	- 100% di quanto dovuto - applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2019

- 11) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda ad inoltrarlo per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to *Festari Elena*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Gorini Luisa*

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del

Comune il : 06 Ottobre 2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comune di Madignano, li 06 Ottobre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Gorini Luisa*

ESECUTIVITA'

▪ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ***** .

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi **10** giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano li, *****

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Gorini Luisa*

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133 del D.Lgs.vo 18/8/200 n° 267)

A seguito dell'entrata in vigore (09 nov. 2001) della **Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3**, con la quale sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali), il presente provvedimento **NON E' PIU' SOGGETTO** al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano **06 Ottobre 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
Gorini Luisa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993